



Tempo parziale Criteri per la definizione del percorso formativo

DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO

In base al numero di crediti annuali (si può scegliere un numero da 18 a 45) e in base periodo normale del corso (3 anni, 2 anni, 4 anni, 5 anni ecc...) la durata degli anni di studio, con l'opzione part time diventa la seguente:

Tabella – Durata percorso formativo

cfu richiesti range 18/45	laurea di 1° livello (180cfu) laurea triennale	laurea di 2° livello (120cfu) laurea magistrale	LMCU (300cfu) (quinquennale)	LMCU (360cfu) (di sei anni)
	Durata percorso formativo (in anni)	Durata percorso formativo (in anni)	durata percorso formativo (in anni)	durata percorso formativo (in anni)
18	10	7	17	20
19	9	6	16	19
20	9	6	15	18
21	9	6	14	17
22	8	5	14	16
23	8	5	13	16
24	8	5	13	15
25	7	5	12	14
26	7	5	12	14
27	7	4	11	13
28	6	4	11	13
29	6	4	10	12
30	6	4	10	12
31	6	4	10	12
32	6	4	9	11
33	5	4	9	11
34	5	4	9	11
35	5	3	9	10
36	5	3	8	10
37	5	3	8	10
38	5	3	8	9
39	5	3	8	9



40	5	3	8	9
41	4	3	7	9
42	4	3	7	9
43	4	3	7	8
44	4	3	7	8
45	4	3	7	8

CRITERI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA PER GLI STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

I **consigli di corso di studio** procederanno per la **ricostruzione della carriera**, nel modo seguente:

- verificheranno i crediti raggiunti al momento della domanda;
- attribuiranno allo studente un anno di corso pari a quello raggiunto sulla base della richiesta di tempo parziale come se questa fosse stata posta all'atto dell'immatricolazione.

Esempio1: Lo studente iscritto agli anni successivi al primo ad un corso di laurea (**180cfu** per conseguire il titolo **compresi cfu esame finale**) che dichiara di aver acquisito, al momento della domanda **CFU 40** chiede per il tempo parziale **36 C.F.U.** per ogni anno.

C.F.U. 40 : 36 = 1,1 (verrà iscritto al **secondo anno** in corso)

C.F.U. 180 : 36 = 5 (**durata nominale** percorso formativo **5 anni**)

Quindi:

a.a. 2016-2017 iscritto 2° anno pt

a.a. 2017-2018 iscritto 3° anno pt

a.a. 2018-2019 iscritto 4° anno pt

a.a. 2019-2020 iscritto 5° anno pt

il titolo dovrà essere conseguito in 4 anni

Esempio2: Lo studente iscritto agli anni successivi al primo ad un corso di laurea (**180cfu per conseguire il titolo compresi cfu esame finale**) che dichiara di aver acquisito, al momento della domanda **CFU 84** chiede per il tempo parziale **30 C.F.U.** per ogni anno.

C.F.U. 84: 30 = 2,8 (verrà iscritto al **4° anno** in corso)

C.F.U. 180 : 30= 6 (**durata nominale** percorso formativo **6 anni**)

Quindi:

a.a. 2016-2017 iscritto 4° anno pt

a.a. 2017-2018 iscritto 5° anno pt

a.a. 2018-2019 iscritto 6° anno pt

il titolo dovrà essere conseguito in 3 anni

Il sistema arrotonda per difetto sotto il cinque e per eccesso sopra il cinque.



Esempio3: Lo studente iscritto agli anni successivi al primo ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico (**300 cfu per conseguire il titolo** compresi cfu esame finale) che dichiara di aver acquisito, al momento della domanda **CFU 187** chiede per il tempo parziale **45 C.F.U.** per ogni anno.

C.F.U. 187: 45 = 4,1 (verrà iscritto al **5° anno** in corso)
C.F.U. 300 : 45 = 6,6 (**durata nominale** percorso formativo **7 anni**)

Quindi:

a.a. 2016-2017 iscritto 5° anno pt
a.a. 2017-2018 iscritto 6° anno pt
a.a. 2018-2019 iscritto 7° anno pt

il titolo dovrà essere conseguito in 3 anni

Il sistema arrotonda per difetto sotto il cinque e per eccesso sopra il cinque.

Esempio4: Lo studente iscritto agli anni successivi al primo ad un corso di laurea magistrale di durata biennale (**120 cfu per conseguire il titolo** compresi cfu esame finale) che dichiara di aver acquisito, al momento della domanda **CFU 84** chiede per il tempo parziale **30 C.F.U.** per ogni anno.

C.F.U. 84: 30 = 2,8 (verrà iscritto al **4° anno** in corso)
C.F.U. 120 : 30 = 4 (**durata nominale** percorso formativo **4 anni**)

Quindi:

a.a. 2016-2017 iscritto 4° anno pt

il titolo dovrà essere conseguito in 1 anno

Il sistema arrotonda per difetto sotto il cinque e per eccesso sopra il cinque.

ATTENZIONE: per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo l'anno di ammissione viene determinato dal rapporto tra i crediti acquisiti al momento della domanda e i crediti chiesti per anno nonché dal rapporto tra i crediti totali per conseguire il titolo (compresi crediti esame finale) e i crediti chiesti per anno e non dai crediti mancanti.

Durante il percorso formativo si possono conseguire più o meno crediti rispetto a quelli chiesti per anno l'importante è conseguire il titolo entro il periodo concordato, nel rispetto delle annualità (esempio se sei iscritto ad un corso di laurea di durata triennale di ordinamento 270/04 e vieni ammesso al 1° anno potrai sostenere esclusivamente esami relativi a tale annualità, se vieni ammesso al 2°anno potrai sostenere esami del 1° e del 2° anno ecc. ecc.



DETERMINAZIONE DELLE TASSE DI ISCRIZIONE

Lo studente, **fermo restando il versamento della tassa regionale**, pagherà le tasse di iscrizione, per il periodo concordato, nella misura indicata nello schema di seguito riportato:

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2005

per le lauree triennali	per le lauree specialistiche	per le lauree a ciclo unico
90% delle tasse dovute per il I e II anno t.p.	90% delle tasse dovute per il I anno t.p.	90% delle tasse dovute per il I, II e III anno t.p.
80% delle tasse dovute per il III anno t.p.	80% delle tasse dovute per il II anno t.p.	80% delle tasse dovute per il IV, V, VI anno t.p.
60% delle tasse dovute anni successivi t.p.	60% delle tasse dovute anni successivi t.p.	60% delle tasse dovute anni successivi t.p.

La riduzione delle tasse viene contabilizzata sulla terza rata.

N.B. Per primo anno di riduzione delle tasse si intende il primo anno di fruizione di regime a tempo parziale e non l'anno di corso in cui si viene iscritti.

Esempio

uno studente al quale è stata attribuita l'iscrizione al terzo anno di corso di Laurea triennale per un percorso formativo di sei anni, pagherà le tasse nel seguente modo:

E' esclusa qualsiasi retroattività della riduzione delle tasse.

90% delle tasse dovute per il I e II anno di passaggio a tempo parziale	corrispondente al 3° e 4° anno di corso
80% delle tasse dovute per il III anno di passaggio a tempo parziale	corrispondente al 5° anno di corso
60% delle tasse dovute per gli anni successivi	corrispondente al 6° anno di corso

ATTENZIONE: Per iscriversi al tempo parziale è necessario essere in regola con il pagamento della prima rata per l'a.a.2016-2017. In caso di irregolarità la domanda anche se accettata dalle strutture didattiche competenti decade automaticamente (art. 24 punto 2 manifesto studi)

FUORI CORSO E TERMINE DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Terminato il periodo concordato lo studente deve comunque conseguire il titolo di studio entro un numero di anni **pari a quelli concordati**. **Esempio:** se il periodo concordato è di 5 anni, lo studente può andare fuori corso per ulteriori 5 anni: il titolo di studio quindi potrà essere conseguito al massimo in 10 anni. (art. 24 punto 12 manifesto studi)

La quantificazione ridotta delle tasse per gli studenti che usufruiscono del tempo parziale è **valida soltanto per il periodo concordato**; qualora lo studente vada **fuori corso**, rispetto alla durata concordata, deve **versare le tasse** nella **misura ordinaria** da lui dovuta **maggiorata del 50%**.

il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 19.4.2011 e del 14.6.2011 **ha deliberato** rispettivamente, a decorrere dall'a.a. 2011-2012, di confermare la **maggiorazione delle**



tasse del 50% per gli studenti iscritti fuori corso, a partire dal 3° anno compreso in poi, che non transiteranno al part-time, e di applicare la maggiorazione delle tasse del 50% per gli studenti impegnati a tempo parziale a partire dal 1° anno di fuori corso dopo il periodo concordato.

PASSAGGIO AD ALTRO CORSO O CAMBIO DI ORDINAMENTO STUDENTI GIÀ ISCRITTI A TEMPO PARZIALE (art. 24 manifesto)

In caso di passaggio ad altro corso o in caso di cambio di ordinamento, lo studente che voglia mantenere il regime di studio a tempo parziale dovrà presentare nuovamente la domanda a partire dal mese di settembre dell'anno successivo a quello nel quale ha effettuato il passaggio di corso o il cambio di ordinamento

CAMBIO ORDINAMENTO E DOMANDA DI PASSAGGIO AL TEMPO PARZIALE (art. 38 manifesto)

Non è possibile effettuare nello stesso anno accademico domanda di passaggio al tempo parziale e domanda di cambio di ordinamento.

TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO (art. 44 manifesto)

Lo studente che voglia passare al regime di tempo parziale potrà presentare la domanda a partire dal mese di settembre dell'anno successivo a quello nel quale ha effettuato il trasferimento.

INTERRUZIONE CARRIERA E CONGELAMENTO (artt. 45 e 47 manifesto)

Chi opta per il tempo parziale non può effettuare l'interruzione di carriera o il congelamento ai sensi degli artt. 45 e 47 del Manifesto generale degli studi, tranne per i casi di grave infermità prolungata (debitamente certificata) e gravidanza.

ABBREVIAZIONE DI CORSO

Non è possibile effettuare nello stesso anno accademico domanda di passaggio al tempo parziale e domanda di abbreviazione di corso.